



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

REGIONE TOSCANA - ORDINANZA N. 38 DEL 18 APRILE 2020

OBBLIGO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

ULTERIORI INDICAZIONI

Gentile Cliente,

con riferimento all'ordinanza della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile scorso, entrata in vigore il medesimo giorno, e a quanto indicato nei relativi allegati, già inviata tempestivamente nei giorni scorsi, avente a oggetto le misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, si forniscono le prime indicazioni in attesa dell'ulteriore provvedimento del Governo sulle prossime riaperture di talune attività.

Di seguito, si cerca di schematizzare e sintetizzare quanto indicato nella citata e recente ordinanza della Regione Toscana.

Distanza di sicurezza per la nostra regione

Distanza di sicurezza interpersonale è di norma determinata in 1,8 metri

Spostamenti dei lavoratori subordinati e collaboratori

Per agevolare i propri dipendenti nello spostamento verso il luogo di lavoro delle aziende non sospese, si consiglia le imprese di dotare i dipendenti di una dichiarazione aziendale in cui si indica che la propria attività non è, appunto, sospesa e che la necessità di avere il dipendente presso il luogo di lavoro è legata a "comprovate esigenze lavorative". (**allegato 1**)

Attività del datore di lavoro prima dell'inizio del turno lavorativo

Il datore di lavoro all'inizio del turno lavorativo deve:

§ misurare la febbre ad ogni dipendente utilizzando idonei strumenti di misurazione (**allegato 2 in formule alternative**)

in alternativa

§ farsi rilasciare ogni giorno, da ogni dipendente, una dichiarazione sostitutiva dove si dichiara di non avere sintomi influenzali ed essersi misurato la febbre e questa essere inferiore a 37,5°C (**allegato 2 in formule alternative**)

Attività esercitata negli uffici

Si raccomanda, laddove possibile l'utilizzo della modalità smart working (lavoro agile).

Nel caso di lavoro presso la sede, il datore di lavoro deve, preventivamente dotarsi di un kit (almeno mascherine, guantini e amuchina) e deve:

- § obbligare i dipendenti all'uso della mascherina in presenza di più persone
- § utilizzare il gel disinfettante in ogni postazione di lavoro
- § eseguire la manutenzione straordinaria di filtri delle macchine di ricambio aria e/o split ed impostare l'apporto di sola aria esterna, altrimenti spegnere i condizionatori. Si ricorda che per i condizionatori di potenza superiore a 10 KW per il solo riscaldamento e/o 12 KW per quelli estivi hanno l'obbligo di manutenzione ordinaria da parte di aziende specializzate, nonché della redazione del libretto. Tale manutenzione deve essere registrata o sul libretto di cui sopra o nel REGISTRO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
- § arieggiare i locali
- § eseguire una sanificazione giornaliera (detta sanificazione può essere eseguita in economia dallo stesso datore di lavoro e deve essere registrata su supporto cartaceo o informatico con allegata autodichiarazione e attestazione di assenza di casi COVID-19 nel personale) tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici e quant'altro) (**allegato 3 in formule alternative**)

Nelle postazioni di lavoro e ambiente produttivo

Il datore di lavoro deve imporre l'uso della mascherina:

- a) in spazi chiusi in presenza di più persone;
- b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.

Ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso in alternativa dotare ogni postazione di lavoro di Gel disinfettante.

Se non è possibile mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario fornire ad ogni dipendente mascherine "FFP2" senza valvola.

Qualora le mascherine "FFP2" non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.

Inoltre, il datore di lavoro deve:

- § eseguire la manutenzione straordinaria di filtri delle macchine di ricambio aria e/o split ed impostare l'apporto di sola aria esterna, altrimenti spegnere i condizionatori. Si ricorda che per i condizionatori di potenza superiore a 10 KW per il solo riscaldamento e/o 12 KW per quelli estivi hanno l'obbligo di manutenzione ordinaria da parte di aziende specializzate, nonché della redazione del libretto. Tale manutenzione deve essere registrata o sul libretto di cui sopra o nel REGISTRO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
- § arieggiare i locali
- § eseguire una sanificazione giornaliera (detta sanificazione può essere eseguita in economia dallo stesso datore di lavoro e deve essere registrata su supporto cartaceo o informatico con allegata autodichiarazione e attestazione di assenza di casi COVID-19 nel personale) tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici e quant'altro) (**allegato 3 in formule alternative**)

Esercizi commerciali attualmente aperti

All'ingresso dei negozi devono essere posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso, nonché mascherine invitando i clienti all'utilizzo.

Il datore di lavoro deve prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Per i locali fino a 40 mq, è consentito l'accesso ad una sola persona.

Consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

Se sono presenti carrelli e cestelli, posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.

E' fatto obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri.

L'ingresso negli esercizi deve essere consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso.

Sui banchi e alle casse, è raccomandato di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza.

Per gli addetti è necessario

Obbligo di uso della mascherina, di guanti monouso e di gel disinfettante in ogni postazione

Inoltre, il datore di lavoro deve:

§ eseguire la manutenzione straordinaria di filtri delle macchine di ricambio aria e/o split ed impostare l'apporto di sola aria esterna, altrimenti spegnere i condizionatori. Si ricorda che per i condizionatori di potenza superiore a 10 KW per il solo riscaldamento e/o 12 KW per quelli estivi hanno l'obbligo di manutenzione ordinaria da parte di aziende specializzate, nonché della redazione del libretto. Tale manutenzione deve essere registrata o sul libretto di cui sopra o nel REGISTRO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

§ arieggiare i locali

§ eseguire una sanificazione giornaliera (detta sanificazione può essere eseguita in economia dallo stesso datore di lavoro e deve essere registrata su supporto cartaceo o informatico con allegata autodichiarazione e attestazione di assenza di casi COVID-19 nel personale) tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici e quant'altro) (**allegato 3 in formule alternative**)

Area mensa

Il datore di lavoro deve garantire in ogni momento la distanza interpersonale di 1,8 metri e resta possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

E' necessario procedere con la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.

Informativa ai lavoratori

Il datore di lavoro deve informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi e/o consegnando ordini di servizio interni dettagliati, con rilascio di copia come ricevuta. (**allegato 4 da utilizzare entrambi**)

Protocollo Anti-Contagio

I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

Il protocollo anti-contagio da compilare per le attività produttive (**allegato 5 e allegato 6**) deve essere redatto e trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla riapertura.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

E' opportuno contattare il Medico di riferimento dell'azienda e/o dello studio al fine di valutare quale migliore azione di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro deve assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico.

Protocollo per gli esercizi con attività chiuse

In presenza di imprese e/o studi con attività chiuse, si raccomanda la presa visione di quanto sopra indicato, in modo tale di prepararsi alla riapertura nel seguente modo:

- § iniziare (e terminare prima dell'avvio) le attività pulizia dei propri ambienti di lavoro (sanificazione)
- § programmare la manutenzione degli impianti e degli ambienti, come indicato in precedenza
- § predisporre le aree di lavoro, sia per il rispetto della distanza sia per l'impostazione (pareti divisorie e quant'altro)
- § acquistare tutti i dispositivi necessari alla riapertura (mascherine, guanti, gel e quant'altro) in modo di essere in possesso di una minima dotazione
- § predisporre la cartellonistica per clienti e le informative per i dipendenti

Si ricorda inoltre che il Ministero nelle varie risposte (FAQ) ha confermato che, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi.

In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione.

Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

§ **CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE (BONUS DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE)**

Con l'articolo 64 del D.L. 18/2020 e l'articolo 30 del D.L. 23/2020, stante la presenza della grave epidemia virale, e dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate con la circolare N. 9/E/2020 (§ 13) si segnala l'ampliamento oggettivo del credito d'imposta spettante per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Dopo l'inclusione di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) nonché per l'acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza destinati alla protezione dei lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o per garantire la distanza di sicurezza (barriere e pannelli protettivi), è stato precisato che nel beneficio devono ritenersi compresi anche i detersivi per le mani e i disinfettanti, mentre non viene richiamato il costo per l'acquisto di macchine per la pulizia (aspirapolveri, macchine spazza pavimenti o altri strumenti del genere).

Si ricorda che il credito d'imposta è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto nel 2020, ma con un limite di spesa pari a euro 20 mila per contribuente (quindi per azienda e/o studio) e che l'utilizzo è determinato da un apposito decreto attuativo di prossima emanazione che potrebbe inserire anche altri beni nell'agevolazione.

Si ricorda che la sanificazione non deve necessariamente essere eseguita da soggetto esterno ma può essere sviluppata in economia, naturalmente acquisendo documentazione di appoggio – fatture di acquisto prodotti e quant'altro e redigendo autocertificazione, come indicato in precedenza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Pistoia, lì 21 aprile 2020.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani